



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 89 DEL 30/12/2022**

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DELLA TARI PUNTUALE (TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE) A TARIP (TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA)**

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore 21:00 , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in VIDEOCONFERENZA.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere	SI	
2	FORNARI LUCA	Consigliere	SI	
3	MANCONI ELISABETTA	Consigliere	SI	
4	ZIVERI ALESSIA	Consigliere	SI	
5	ZANETTINI GABRIELE	Consigliere		SI
6	TOSI LORENZO	Presidente del Consiglio	SI	
7	MORI DINA	Consigliere		SI
8	QUINTAVALLA GIUSEPPE	Consigliere	SI	
9	CONTI NELDA	Consigliere	SI	
10	TOSI GIANFRANCO	Consigliere	SI	
11	MARI MONICA	Consigliere	SI	
12	FERRARI YURI	Consigliere	SI	
13	GENNARI FRANCESCA	Consigliere	SI	

11

2

E' presente l'Assessore non Consigliere Lanzi Michele

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Tosi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DELLA TARI PUNTUALE (TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE) A TARIP (TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m., "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);
- il comma 667 che dispone *"con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.*
- il comma 668 che dispone *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa in regime di continuità sia per la gestione amministrativa della TARI/TARIP che per la relativa gestione degli utenti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

DATO ATTO che la Legge n. 16 del 2015 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31", prevede:

- a) tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge, art.1, comma 7, promuove l'applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di

sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, prevedendo specifici meccanismi incentivanti e, all'art.5, comma 1, quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente, l'invio al riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;

b) all'art. 5, comma 8, che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2022, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi;

VERIFICATO che:

- con l'entrata in vigore della L.R. Emilia Romagna 23/2011 che, in sostituzione delle sopresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ha costituito ATERSIR, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ATERSIR:
  - è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/06/2008 n. 10, ha recepito gli atti amministrativi posti in essere dalle AATO e la responsabilità nel portarli ad esecuzione fino alla sostituzione con corrispondenti atti propri;
  - esercita in forma associata le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - individua i bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;
- con Delibera n. 1 del 08/01/2015 del Consiglio Locale di Parma e Delibera n.22 del 28/05/2015 del Consiglio d'Ambito, ATERSIR ha approvato il vigente Piano d'Ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio provinciale di Parma;
- con Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 68 del 27/09/2017 sono stati approvati gli atti di gara (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 198 del 14/10/2017) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164, D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di Iren Ambiente S.p.A. è rimasto vigente in regime di salvaguardia fino alla data odierna, nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento da parte di ATERSIR, al fine di garantire la continuità di servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 101 del 01/06/2021, ATERSIR ha provveduto all'aggiudicazione a favore di Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 196 del 16/09/2021, ATERSIR ha dichiarato l'intervenuta efficacia della suddetta aggiudicazione;
- terminata la procedura di gara, ATERSIR ha dato notizia che entro il 31 dicembre 2022 intende procedere alla sottoscrizione e stipula del contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani con Iren Ambiente S.p.A., con decorrenza dell'affidamento al 1 gennaio 2023;

CONSIDERATO che IREN Ambiente Spa, per effetto dell'evoluzioni societarie e delle modifiche normative, è l'attuale titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del territorio comunale;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Traversetolo ha avviato dal 2021 un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico da parte dell'utenza, successivamente implementato fino alla copertura dell'intero territorio comunale, anche al fine di adottare un regime di prelievo di TARI puntuale presuntiva, che incentiva la diffusione ed il miglioramento della raccolta differenziata;
- con l'efficacia ed il perfezionamento dell'affidamento del contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte di ATERSIR, viene meno il presupposto previsto dall'art. 1, comma 691, della legge 147/2013 per avvalersi del gestore anche per le attività di accertamento e di riscossione del tributo;

DATO ATTO che:

- ✓ la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- ✓ i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- ✓ la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono "recuperare" l'IVA stessa;

PRESO ATTO che:

- ✓ la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;

- ✓ la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n. 158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 sopra citato;
- ✓ tale decreto del Ministero dell'Ambiente individua i criteri per la realizzazione, da parte degli enti locali, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti;

CONSIDERATO, inoltre, che è stata predisposta, confrontandosi il Gestore Iren Ambiente S.p.a, una dettagliata Relazione Istruttoria Preliminare sulla scelta da effettuare tra Tari Tributo e Tariffa Rifiuti Corrispettiva, che si allega alla presente delibera come "Allegato A", all'interno della quale sono illustrati anche in termini di confronto gli effetti del passaggio a Tariffa Corrispettiva puntuale, rispetto al sistema di Tari Tributo Puntuale, dalla quale emergono i seguenti possibili vantaggi, sia per i contribuenti che per il Comune, così riassumibili:

- ✓ possibilità per le utenze non domestiche di detrarre l'IVA;
- ✓ minori costi complessivi nel PEF, e quindi possibili minori tariffe rispetto al regime Tari, dovuti ai minori accantonamenti obbligatori, relativi a minori costi sia del personale che dell'IVA;
- ✓ semplificazione dei rapporti con gli utenti;
- ✓ semplificazioni di Bilancio e delle attività contabili;
- ✓ semplificazioni amministrative burocratiche, rispetto agli adempimenti gestionali del tributo TARI;
- ✓ maggiore capacità del gestore di affrontare i crescenti adempimenti in termini di trasparenza e di rendicontazione fissati da ARERA, con software e personale adeguato grazie alla realizzazione di economie di scala, non possibili con una gestione diretta comunale delle tariffe;
- ✓ miglioramento degli equilibri di bilancio del Comune non dovendo più finanziare parte del FCDE con riserve correnti di bilancio e per altri minori costi;

CONSIDERATO che, sulla base dell'analisi sopra evidenziata, si ritiene opportuno avviare il passaggio da Tari Tributo a Tarip - Tariffa rifiuti puntuale, avente natura corrispettiva a partire dal 01/01/2023, nell'ottica di un prelievo più equo quanto più possibile collegato ai rifiuti prodotti;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva possono essere approvati, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;

DATO ATTO, pertanto, che il regolamento della tariffa a natura corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani sarà adottato con successivo e separato provvedimento;

VISTI:

- ✓ il D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- ✓ il vigente Statuto Comunale.

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell'Area risorse, Dott. Bedodi Paolo, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse, Dott. Bedodi Paolo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

UDITA la presentazione dell'argomento svolta dall'Assessore Lanzi anche con l'ausilio di immagini, tenuta in forma congiunta per gli argomenti posti ai punti nn. 4,5,6 e 7 dell'o.d.g. della seduta, come risulta dal file audio-video pubblicato sul sito internet del Comune di Traversetolo e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITO, altresì, l'intervento del Consigliere Tosi Gianfranco che ha preannunciato il voto favorevole del suo gruppo consiliare e ne ha illustrato le motivazioni, come risulta dal file audio-video pubblicato sul sito internet del Comune di Traversetolo e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, per appello nominale eseguito dal Presidente, da n.11 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, quale regime di prelievo finalizzato al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la tariffa a natura corrispettiva legata alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
2. DI ISTITUIRE pertanto, con la decorrenza di cui al punto precedente, la tariffa corrispettiva puntuale (TCP) sui rifiuti, dando atto che la disciplina specifica di applicazione sarà introdotta con apposito regolamento, da adottare con successivo e separato provvedimento entro il 30 aprile 2023;
3. DI DARE ATTO che la TCP sarà applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, attualmente individuato in IREN Ambiente S.p.A., in forza dell'affidamento disposto da ATERSIR sulla base degli atti richiamati in premessa, e che pertanto i flussi finanziari di entrata e spesa non graveranno sul bilancio comunale;
4. DI PRENDERE ATTO della "RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE SULLA SCELTA DA EFFETTUARE TRA TARI TRIBUTATO PUNTUALE E TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA", allegata alla presente come parte integrante e sostanziale:  
  
-All. "A";
5. DI DARE mandato al Responsabile del Servizio competente di predisporre una proposta di Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti puntuale, da sottoporre con successiva proposta di deliberazione, all'approvazione del Consiglio Comunale;
6. DI COMUNICARE ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente SpA la seguente delibera, e di demandare ai responsabili dei Servizi di competenza, tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione;
7. DI DARE ATTO che il nuovo regime di prelievo decorrerà dal 01.01.2023.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di procedere senza indugio ai successivi adempimenti connessi, con separata votazione, CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, per appello nominale eseguito dal Presidente, da n.11 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134.4 del D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Leg.vo. n.82/2005 e s.m..

IL PRESIDENTE

Lorenzo Tosi

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta Granelli